

(N. 1167)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **MERLIN Umberto, CESCHI e LORENZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1955

Istituzione della zona industriale e del porto fluviale di Padova.

ONOREVOLI SENATORI. — « Padova è situata entro il triangolo che ha per vertici Verona, Marghera, Ferrara. Tre località che hanno ottenuto da tempo l'istituzione della zona industriale: Marghera dal 1926, Ferrara dal 1936 e Verona dal 1948.

« Tale circostanza ostacola fortemente lo sviluppo industriale della provincia di Padova, in quanto la concessione di agevolazioni fiscali attrae verso i predetti tre centri, a danno di Padova, nuove ed importanti installazioni di stabilimenti.

« D'altra parte nella nostra Provincia esiste ogni premessa sia dal lato sociale (densità di popolazione — disoccupazione), sia dal lato economico (facilità di comunicazioni ferroviarie, stradali e fluviali) per giustificare la istituzione di una zona industriale con annesso porto fluviale.

« La provincia di Padova, infatti, che conta 333 abitanti per chilometro quadrato, è tra le più densamente popolate: la sesta secondo il censimento generale della popolazione del 1951.

« L'elevata densità della popolazione porta una preoccupante disoccupazione.

« La nostra Provincia ha un carattere eminentemente agricolo. La proprietà è però fortemente divisa (il 90 per cento delle aziende dispongono di superficie non superiore a cinque ettari).

« Si deduce facilmente da ciò che i gravi problemi dell'economia della provincia di Padova — specie quello della disoccupazione — non potranno essere risolti dall'agricoltura.

« Invero la particolare posizione geografica di Padova nel cuore della Regione veneta e con facili vie di comunicazioni, ha favorito lo sviluppo dell'attività commerciale e molte aziende ed organizzazioni (trasporto, gomma, carburanti, cinematografiche, chimiche farmaceutiche) hanno istituito proprio a Padova le loro sedi, magazzini e filiali per vaste zone, quali le Tre Venezie.

« Analogo sviluppo non si è manifestato invece nel settore industriale a causa della vicinanza di centri in cui sono state istituite importanti zone industriali.

« È dalla istituzione della zona industriale di Padova con annesso Porto fluviale e dalla conseguente immane installazione di nuovi importanti impianti industriali nella zona stessa che potrà attendersi un qualche miglioramento del settore economico e un sensibile assorbimento della mano d'opera disoccupata.

« Soltanto con la costituzione di una zona industriale si potranno ottenere i maggiori benefici dal piano Vanoni che — creando fonte di lavoro — mira ad accrescere il benessere della popolazione.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« La creazione della "zona industriale" è importante anche agli effetti urbanistici.

« Importanza massima aveva naturalmente la scelta della località da destinarsi alla zona industriale.

« Ubicazione e perimetro rientrano nel piano regolatore generale del Comune; vi fu pieno accordo naturalmente fra Provincia, Comune e Camera di commercio, vi è l'assenso delle associazioni interessate, degli ordini tecnici degli ingegneri e degli architetti.

« La zona - di circa 7.500.000 metri quadrati è disposta ad est della città, al di là del canale scaricatore di Voltabarozzo-San Gregorio, disposta quasi a guisa di cuneo con il vertice collegato alla Stanga.

« Tale disposizione garantisce collegamenti con la principale rete di penetrazione verso la parte centrale e più moderna della città, evita nel contempo di gravare con nuove penetrazioni e collegamenti sul vecchio settore storico;

si trova in felice posizione per i più facili raccordi con le grandi arterie di scorrimento e con l'autostrada; è in una felice posizione circa i venti dominanti che convogliano così fumo e vapori verso l'aperta campagna.

« Infine la zona si presta ad ubicarvi il porto fluviale: ciò che offre alle industrie il grande vantaggio della immediata loro adiacenza ed una importante idrovia, specialmente per il diretto collegamento con Porto Marghera.

« Per l'attuazione della zona industriale ed annesso Porto fluviale di Padova è prevista la costituzione di un Consorzio formato dalla Provincia, dal Comune e dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Padova.

« Per l'istituzione del Consorzio è necessario un provvedimento legislativo che verrà promosso mercè l'interessamento dei tre Enti ».

Pertanto ci onoriamo di presentare all'esame del Senato il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono istituiti la zona industriale ed il porto fluviale di Padova delimitati nella annessa planimetria.

Art. 2.

Tutto il territorio delimitato dal perimetro di cui al precedente articolo 1 viene dichiarato di pubblica utilità per la costruzione, l'installazione e l'esercizio delle opere e degli impianti relativi.

Art. 3.

È istituito, con sede in Padova, il Consorzio per la zona industriale ed il porto fluviale di Padova. Esso è costituito dalla Provincia, dal Comune e dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Padova, con facoltà da parte degli Enti promotori di chiamare altri enti a farvi parte.

Il Consorzio per la zona industriale ed il Porto fluviale di Padova ha la scopo di:

promuovere e favorire ogni iniziativa pubblica e privata per l'attuazione della zona industriale e del porto fluviale di Padova;

chiedere l'espropriazione degli immobili entro i confini della zona industriale e del porto fluviale;

promuovere e curare lo studio e le esecuzioni delle opere pubbliche necessarie per l'installazione e la funzionalità della zona industriale e del porto fluviale;

svolgere ogni altra attività che possa essere utile all'interesse della zona industriale e del porto fluviale, in relazione anche all'efficienza della zona industriale nonchè allo sviluppo ed al miglioramento della navigazione fluviale;

curare l'amministrazione delle aree espropriate destinate alle erigende industrie nonchè l'esercizio e la gestione del porto fluviale;

istituire e tenere un registro per le operazioni di carico e scarico dei natanti nel porto fluviale di Padova.

Art. 4.

Il Consorzio è retto da un Consiglio direttivo composto di nove membri nominati: tre dalla

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provincia di Padova, tre dal comune di Padova e tre dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Padova.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni.

In caso di vacanza verranno reintegrati dall'Ente che li ha nominati fino alla scadenza del quadriennio.

Art. 5.

Lo Statuto del Consorzio, redatto dal Consiglio direttivo, sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio.

Art. 6.

Il Presidente del Consorzio è eletto nel suo seno dal Consiglio direttivo. Egli ha la rappresentanza del Consorzio stesso ed esegue le deliberazioni del Consiglio.

Art. 7.

La vigilanza sul Consorzio spetta al Ministero dell'industria e del commercio. I bilanci sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

Art. 8.

Le espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 avranno luogo su istanza del Consorzio anche se trattasi di opere da eseguirsi per conto delle imprese interessate.

Nell'assegnazione delle aree espropriate può essere applicato a favore del Consorzio un sopraprezzo in relazione all'incremento del valore delle aree stesse in conseguenza dell'installazione di servizi.

Art. 9.

L'indennità di espropriazione deve essere raggugliata al valore venale dei terreni e dei fabbricati senza tenere conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi in dipendenza della creazione della zona industriale e del porto fluviale di Padova.

Per la risoluzione dei contratti di locazione cagionati dalle espropriazioni nè il locatore nè il locatario hanno diritto ad indennità.

Art. 10.

Il Consorzio provvede alla pubblicazione degli elenchi dei beni da espropriare con l'indicazione del prezzo offerto.

Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, con procedura d'urgenza, su richiesta del Consorzio ordina il deposito della somma offerta nella Cassa depositi e prestiti e, in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronuncia la espropriazione e autorizza la occupazione dei beni.

Per quanto non previsto dal presente decreto legislativo si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Art. 11.

I materiali da costruzione e le macchine occorrenti agli impianti che entro dieci anni dalla data della pubblicazione della presente legge sorgeranno nel perimetro della zona industriale e del porto fluviale di Padova sono esenti, se importati dall'estero, dal pagamento dei dazi doganali e del diritto di licenza.

Sono esenti da tale pagamento anche le macchine e i materiali da costruzione destinati all'ampliamento e alla trasformazione, entro il termine di cui sopra, degli stabilimenti industriali e degli impianti portuali esistenti nelle zone anzidette.

Le esenzioni saranno consentite dal Ministro per le finanze di concerto con quello per l'industria e il commercio e con quello per i trasporti, fermo restando l'obbligo di osservanza delle norme sulla disciplina del commercio con l'estero in materia valutaria.

Le concessioni relative saranno subordinate alla condizione che i materiali e i macchinari ammessi alla esenzione siano introdotti in Italia entro un anno dalla scadenza del termine, di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora i macchinari e i materiali importati in franchigia dal dazio e dal diritto di licenza

siano stati anche se solo in parte distratti dalla zona industriale o dal porto fluviale oppure, anche se solo in parte, destinati ad uso diverso da quello per il quale erano stati ammessi a detto beneficio, il concessionario sarà tenuto per detti materiali e macchinari a corrispondere gli indicati tributi in base alle quote vigenti all'atto della loro introduzione nel territorio doganale. Tale vincolo cessa trascorsi dieci anni dalla data della posa in esercizio dei macchinari e dei materiali.

Art. 12.

Per il periodo previsto dal primo comma del precedente articolo è esente dall'imposta generale sull'entrata l'acquisto dei macchinari e dei materiali destinati per l'impianto e la costruzione, la riattivazione, l'ampliamento e la trasformazione degli stabilimenti della zona industriale e delle attrezzature del porto fluviale di Padova. Sono esenti pure gli atti e i contratti relativi alla esecuzione delle opere predette.

I materiali per la costruzione dei fabbricati nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova e le fonti energetiche per l'azionamento degli stabilimenti della zona industriale e delle attrezzature del porto fluviale di Padova sono esenti dalle imposte di consumo.

L'acqua consumata nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova godrà di speciali favorevoli tariffe.

Art. 13.

Per gli stabilimenti industriali e per gli impianti portuali di cui al primo comma dell'articolo precedente è concesso per un decennio dalla data della loro attivazione, la esenzione dell'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Per gli stabilimenti industriali e per gli impianti portuali già esistenti nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova che fossero ampliati, trasformati o trasferiti entro il termine fissato dall'articolo precedente, non sarà apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti, trasformazioni o trasferimenti, agli accertamenti stabiliti per imposta di ricchezza mobile.

Art. 14.

L'imposta di registro e l'imposta di trascrizione ipotecaria sul passaggio di proprietà per espropriazione da parte del Consorzio degli immobili occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale e del porto fluviale di Padova degli stabilimenti e degli impianti fluviali di cui agli articoli 2 e 11 e delle costruzioni annesse nonchè per la costruzione di opere pubbliche, sono stabilite nella misura fissa di lire 500 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Uguale trattamento si applica sul primo trasferimento dei terreni ai privati che acquistano gli immobili suddetti dal Consorzio.

Le agevolazioni previste dal primo comma del presente articolo si estendono agli atti o contratti relativi alla costruzione delle opere ed immobili pubblici e privati comunque connessi con la zona industriale ed il porto fluviale.

Tali scopi devono essere contestualmente dichiarati nell'atto, e saranno dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie qualora entro il termine di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto concernente il primo trasferimento non sia dimostrato, con apposito certificato, da rilasciarsi dal Ministero dell'industria e del commercio, che gli scopi della legge sono stati conseguiti dal primo acquirente.

Art. 15.

Il Consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova è esente da qualsiasi gravame tributario presente e futuro.

Art. 16.

I binari e tutti gli altri impianti inerenti ai raccordi ferroviari dei vari stabilimenti, compresi i binari di presa e consegna carri, saranno eseguiti, sotto la osservanza delle norme vigenti per le ferrovie private di seconda categoria, dal Consorzio per la zona industriale e il porto fluviale di Padova, a proprio carico, per la parte esterna degli stabilimenti, e dalla ditta o società proprietaria dei rispettivi stabilimenti per la parte interna.

Gli allacciamenti dei predetti impianti agli impianti in esercizio dell'Amministrazione ferroviaria saranno eseguiti a cura e spesa dell'Amministrazione stessa.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato provvederà ad adeguare l'Ufficio gestione alle necessità del traffico della zona industriale e del porto fluviale di Padova e ad aggiornare i relativi canoni.

Art. 17.

Ai trasporti a carro di prodotti di origine nazionale diretti agli stabilimenti della zona industriale e del porto fluviale di Padova, è concessa in via di rimborso, la tassazione dovuta in base alla percorrenza complessiva, effettivamente compiuta sulle Ferrovie dello Stato, risultante dalla somma del trasporto originario più quello di rispedizione.

La tassazione sui percorsi cumulati viene praticata di volta in volta limitatamente ai quantitativi di merce rispediti in base al prezzo unitario applicabile in relazione al peso complessivo del trasporto originario e della rispedizione se questa risulti inferiore.

La facilitazione è concessa a condizione che la rispedizione avvenga entro tre mesi dalla data di svincolo dei prodotti originari e sia fatta in affrancato dai destinatari delle spedizioni originarie.

Sono escluse dalla concessione le merci che

siano state portate fuori della zona industriale e del porto fluviale di Padova, anche se ivi reintrodotte prima della rispedizione.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, a titolo di compenso per le sue maggiori prestazioni, trattiene il 10 per cento sulle somme rimborsate per differenza di tariffe. Il rimborso viene eseguito in ogni caso per il tramite del Consorzio.

Art. 18.

È autorizzata la spesa di cinque miliardi per l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di sistemazione stradale e delle opere relative ai servizi generali della zona industriale e del porto fluviale di Padova.

Il Ministro per il tesoro provvederà con decreto proprio alla iscrizione della detta somma sullo stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 19.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvederà ad impiantare a proprie spese un Ufficio postale telegrafico e di accettazione telefonica nell'interno della zona industriale e del porto fluviale di Padova, in apposito locale, la cui ubicazione verrà determinata d'intesa con il Consorzio.

